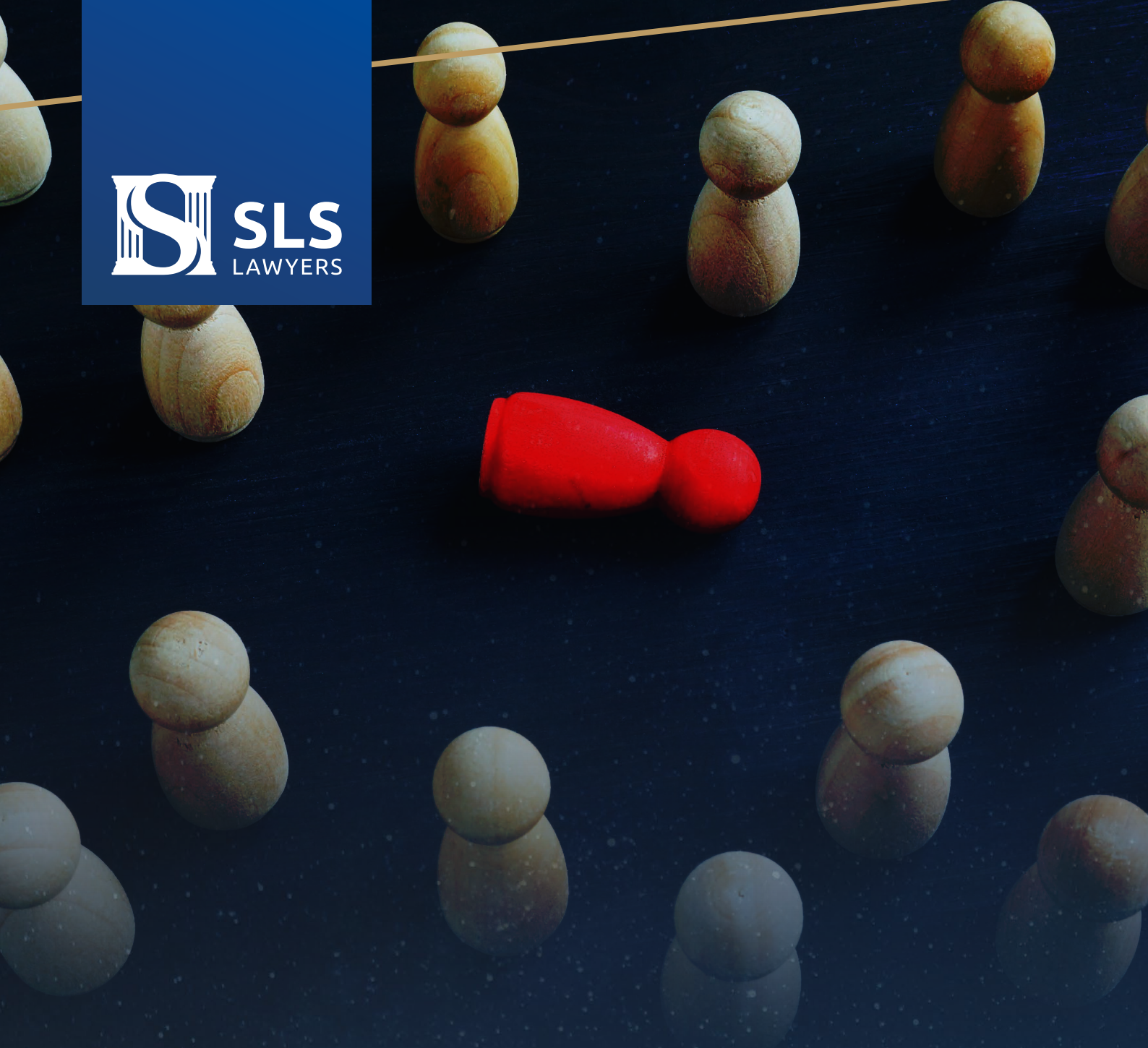

SLS LAWYERS

LA DIFFAMAZIONE ALL'EPOCA DI INTERNET E DEI SOCIAL

PROFILI GIURISDIZIONALI CIVILI

E-BOOK

LA DIFFAMAZIONE
ALL'EPOCA DI INTERNET E DEI SOCIAL
PROFILI GIURISDIZIONALI CIVILI

INDICE

3 Considerazioni preliminari

6 La diffamazione via web e/o social network

12 Il risarcimento del danno da diffamazione

14 Conclusione

E-BOOK SLS LAWYERS

Considerazioni preliminari

La rivoluzione informatica ha profondamente modificato il modo di vivere delle persone. Dal contesto sociale, a quello familiare, fino a quello professionale, non esiste ambito delle abitudini e dei comportamenti umani che non abbia un collegamento con il mondo virtuale.

Il boom di Internet ha inevitabilmente stravolto la vita di ognuno, portando benefici in termini di confort, benessere, qualità della vita in generale; non solo, la tecnologia, in particolare con la "democratizzazione" del web, ha ampliato la rete della conoscenza, della diffusione del sapere, della comunicazione e della socializzazione. Neppure possono essere trascurati i benefici in termini di esplicazione di alcuni diritti costituzionalmente riconosciuti al cittadino. Tutti i format offerti dal web, diretti all'implementazione della socializzazione, in particolare i social network, accessibili a chiunque, con mezzi economici ormai alla portata di tutti, hanno consentito a ciascuno di conoscere, informare ed essere informato, stimolandone riflessioni in tutti i campi del sapere mediante forum, blog e gruppi di socializzazione diffusi sui social network.

In altri termini, Internet si propone come un mezzo che garantisce effettivamente, non solo in teoria, il diritto alla libera manifestazione del pensiero e delle opinioni, senza distinzione di sorta che sia di tipo culturale, sociale, economico; esso costituisce, pertanto, il luogo dove "ognuno ha diritto di dire la propria", senza limiti, senza filtri e senza barriere.

Tuttavia, alla massima estensione del diritto di manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei cardini della democrazia liberale ed occidentale in particolare, si affiancano i rischi che un'eccessiva "anarchia" del web comporta, **poiché l'uso di un diritto esercitato senza limiti si trasforma in un abuso**.

In tal senso, la libera manifestazione del pensiero non può essere esercitata in spregio di altri diritti pure costituzionalmente garantiti, quali la reputazione (tutelata implicitamente dalla Costituzione quale esplicazione di uno dei "diritti inviolabili dell'uomo"), oltre che della pari dignità sociale di ogni individuo.

Nonostante ciò, appare diffuso il pensiero di Internet come uno spazio senza regole, senza custodi e controllori, connotato da confini inesistenti; in altri termini, opinione diffusa (ma errata) è che la rete sia "terra di nessuno", in cui tutto è lecito e nulla è vietato, in cui tutto quello che taluni non farebbero nella vita reale, è invece consentito in quella virtuale, dietro uno schermo e una tastiera.

Il boom di Internet, con il connesso incremento dei mezzi di comunicazione e di libera discussione, come i social network, ha, dunque, determinato un enorme aumento delle occasioni di diffusione di pensieri, espressioni, opinioni, anche offensive della reputazione altrui, che, in ragione della "cassa di risonanza" che hanno le informazioni pubblicate (a prescindere dalla loro veridicità), può risultare alquanto pericoloso e in taluni casi infausto per il soggetto vittima dell'abuso informatico.

Peraltro, il danno subito da una vittima di diffamazione per il tramite di mass media (TV, web, giornali) o di social network (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc.) può assumere un'entità ben più consistente rispetto al passato, ragion per cui diventa fondamentale conoscere tutte le azioni di tutela idonee ad evitare gli attacchi diffamatori subiti e, comunque, a difendere i propri diritti costituzionalmente garantiti, primo tra tutti quelle della **reputazione**, della **protezione dei dati sensibili** e della **riservatezza**.

L'obiettivo di questo sintetico elaborato è duplice, ossia quello di fornire una "guida pratica" che consenta al lettore di conoscere e comprendere "da vicino":

i. il delitto di diffamazione commesso attraverso Internet e\o i social network;

ii. le strategie e le azioni giurisdizionali necessarie per prevenire o far sanzionare i comportamenti lesivi dei diritti costituzionalmente garantiti della vittima di diffamazione per il tramite di mass media (TV, web, giornali) o di social network (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, Tik Tok, etc.).

Buona lettura!

La diffamazione via web e/o social network

La diffamazione via web e/o social network è un tipico esempio di delitto tradizionale realizzato con strumenti moderni.

Pertanto, occorre tracciare brevemente la sua classica struttura, ma tenendo conto di alcuni adattamenti che la particolare natura del web e\o dei social network comporta.

Sotto il profilo del **bene giuridico tutelato**, anche sul web e\o sui social network la libera manifestazione del pensiero trova un limite nel rispetto **dell'onore**, bene giuridico che l'ordinamento considera meritevole di tutela penale, anche se al netto di un complesso bilanciamento con i diritti di cronaca, di critica e di satira.

Secondo un orientamento tradizionale, per onore si intende il complesso delle qualità soggettive e oggettive di una persona.

Sono perciò punite le espressioni idonee a ledere il sentimento del valore che ognuno ha di sé (c.d. riflesso soggettivo), oppure la reputazione (c.d. riflesso oggettivo), cioè il giudizio o la stima che il gruppo sociale attribuisce alla persona in un determinato contesto sociale e professionale.

Ai fini della corretta perimetrazione del bene protetto, va precisato che la reputazione non si identifica con la "*considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico*".

In altri termini, la sussistenza della diffamazione va valutata non secondo il metro di giudizio di chi si sente offeso, ma va in base al comune sentire sociale in un determinato contesto spaziale e in un determinato periodo storico.

Ciò premesso, **commette il delitto di diffamazione** ai sensi dell'art. 595 c.p.: "***Chiunque in assenza della persona lesa, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione***".

Trattasi di un **reato comune**, dato che può essere commesso da "**chiunque**". Sul punto, posto che la rete e\o i social network consentono, anche agevolmente, di mantenere l'anonimato, si potrebbe incontrare qualche difficoltà di individuazione del soggetto autore della pubblicazione offensiva.

Chiunque, infatti, può creare un profilo non autentico, ad esempio utilizzando nomi di fantasia, e perpetrare diffamazione online; nondimeno, è possibile risalire al dispositivo informatico e all'indirizzo IP, di modo che, considerate le circostanze fattuali del caso concreto, si possa pervenire all'individuazione del responsabile (che è difficoltosa ma non certo impossibile).

Quanto al **soggetto passivo**, non è necessario che la comunicazione offensiva ne riporti espressamente il nome, ma è sufficiente che la vittima possa essere individuata o individuabile con ragionevole certezza dalle circostanze narrate, oggettive o soggettive, e dai riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente.

Quanto, invece, alla **condotta**, il primo requisito (i.e. assenza della persona offesa) costituisce il *discrimen* dal reato di ingiuria: si ha diffamazione, quindi, in caso di comunicazione di espressioni offensive in assenza della persona offesa. Con riferimento al web ed ai social network, tale requisito va inteso nel senso di un'assenza di percezione diretta del contenuto offensivo da parte del soggetto passivo.

La **divulgazione/diffusione** può essere realizzata con qualunque mezzo, essendo la diffamazione un reato a forma libera. Peraltro, proprio a causa della straordinaria e inevitabile diffusione che i nuovi mass media consentono, una parte della dottrina ha sostenuto che la divulgazione debba essere presunta e non oggetto di prova: il contenuto diffamatorio caricato su internet sarebbe quindi percepito inevitabilmente da almeno due destinatari, essendo quasi impossibile, fino a prova contraria, che ciò non si verifichi, nonchè alquanto improbabili le ipotesi del sito inesplorato o del post sul social network non visualizzato.

Elemento soggettivo previsto dalla fattispecie incriminatrice è il **dolo generico**, che consiste nella coscienza e volontà di comunicazione a più persone di un contenuto offensivo della reputazione altrui, nella consapevolezza della sua idoneità a porre in pericolo il bene tutelato. Irrilevanti sono, viceversa, i motivi e il fine che hanno determinato il soggetto agente a porre in essere la condotta delittuosa.

Il requisito soggettivo assume una portata peculiare nelle ipotesi di diffamazione a mezzo web, specie con riferimento ai forum di discussione, presenti anche nei social network, o comunque a community virtuali, nella misura in cui gli utenti partecipano ai dibattiti previa lettura di comportamenti di condotta, tramite i quali essi sono edotti dei comportamenti graditi e di quelli sgraditi, delle espressioni consentite e quelle non ammesse e pertanto vietate, pena ammonizioni e financo esclusioni dal gruppo sociale virtuale.

Nei suddetti casi "in pratica" il web si dota di un elenco di "condotte vietate" e di comportamenti ammessi che il singolo utente deve rispettare, pena ammonizioni, isolamento, riprovazione sociale, e financo espulsione ("*ban*"). Si tratta della c.d. netiquette, dal termine frutto della combinazione del vocabolo inglese "*network*", che significa "rete" e di quello francese "*etiquette*", che significa "buona educazione".

Il reato di diffamazione è un **reato evento**, ciò significa che essa si consuma nel momento e nel luogo di verificazione dell'evento, cioè dove e quando i terzi percepiscono il contenuto offensivo e, in caso di immagini immesse sul web, esso si individua nel momento in cui il collegamento internet viene attivato e il dato immesso.

Infine, per quanto specificamente interessa il tema affrontato, la diffamazione è **aggravata** (e comporta un trattamento sanzionatorio "più duro") nel caso di offese recate con il "mezzo della stampa", oppure con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità"; entrambe le circostanze si fondano sulla peculiare capacità di diffusione tipicamente consentita da determinati strumenti di comunicazione, che consentono una divulgazione ampia e, dunque, a tali mezzi vengono equiparati dalla giurisprudenza i nuovi *mass media* (es. social network).

Per quanto sopraesposto, è assolutamente pacifico che il reato di diffamazione possa configurarsi anche quando il contenuto diffamatorio venga propagato attraverso social networks o siti internet, blog, e altri canali telematici.

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui il reato di diffamazione è escluso.

In particolare, così come detto in premessa, assume peculiare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato di diffamazione da un lato (di cui all'art. 595 c.p.) e la libertà della manifestazione del proprio pensiero (tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p.) dall'altro.

A tal riguardo, l'ordinamento giuridico prevede una serie di cause di esclusione del reato di diffamazione (c.d. esimenti), ossia un ampio raggio di casistiche in cui l'offesa dell'altrui reputazione non configura alcun reato in presenza di determinate esigenze, ovvero di particolari situazioni tassativamente previste dalla legge.

Le tradizionali cause di esclusione del reato di diffamazione (le quali vengono in rilievo soprattutto nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa, anche se esse sono applicabili a chiunque e non soltanto agli iscritti all'ordine dei giornalisti) sono costituite dal diritto di cronaca giudiziaria e dal diritto di critica.

A. Il diritto di cronaca giudiziaria consiste nel diritto di raccontare accadimenti reali tramite mezzi di comunicazione di massa in considerazione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati ed è condizionato dall'esistenza dei seguenti presupposti:

1. la verità oggettiva o anche solo putativa della notizia pubblicata, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca.

Il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa e di accertare la verità del fatto pubblicato, essendo altrimenti responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione, salvo che non provi la sua buona fede.

La ricerca delle fonti informative deve essere seria ed approfondita, per cui gli studi effettuati tramite motori di ricerca o enciclopedie online, del genere "Wikipedia", non sono stati ritenuti idonei a garantire la reale completezza informativa, risultando inapplicabile in tali ipotesi la scriminante del diritto di cronaca giudiziaria (Cass. pen., sez. V, 15/04/2019, n. 38896).

La cronaca giudiziaria, inoltre, è lecita soltanto quando si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale. Se invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengono utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche, tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista dovrà assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la

pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Tribunale Milano sez. I, 11/04/2019, n. 3592);

2. l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, ossia la vicenda narrata non deve soddisfare una mera curiosità ma deve assumere rilevanza pubblica, anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;

3. la correttezza formale dell'esposizione (c.d. "continenza espressiva"), dato che le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. In particolare, "lo scritto" non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire e deve essere improntato a serena obiettività con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio, e deve essere redatto altresì nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

B. il diritto di critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo del tutto soggettivo rispetto ai fatti narrati, anche se è comunque necessario che i fatti posti a fondamento della stessa corrispondano a verità, magari non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive Sul punto, la giurisprudenza ha più volte stabilito che il criticante -quando giunge ad accusare il criticato di veri e propri comportamenti antigiuridici- deve quantomeno indicare il fondamento fattuale delle sue accuse, nonché precisare dove abbia tratto il suo convincimento, in quanto se è vero che la critica è svincolata dal presupposto della verità non lo è il fatto che si intende criticare (nel caso di specie, veniva confermata la condanna per l'imputato che aveva accusato su Facebook l'impiegata comunale di aver favorito il fratello, Cass. pen., sez. V, 12/06/2017, n. 34160).

Il risarcimento del danno da diffamazione

A seconda dell'entità e della diffusione del messaggio denigratorio, la diffamazione può generare un danno nei confronti della vittima che potrà assumere una natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

Al fine di fornire la prova del danno patrimoniale subito, è importante secondo parte della giurisprudenza presentare in giudizio una certificazione del commercialista della vittima, il quale attesti la consistente riduzione dei redditi conseguente al fatto diffamatorio, nonché eventuale documentazione e richieste di testimonianze volte a dimostrare eventuali perdite di importanti occasioni lavorative esclusivamente a causa all'attacco diffamatorio subito.

In tema di onere della prova dei danni non patrimoniali, invece, si è affermato che anche quando essi siano stati determinati dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quale è il diritto al proprio onore, nel caso della diffamazione), comunque non potranno essere automaticamente riconosciuti *in re ipsa*, costituendo al contrario un danno-conseguenza che dovrà essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento.

Sul punto, parte della giurisprudenza di merito chiarisce che potrebbe assumere rilevanza un'eventuale perizia psichiatrica la quale accerti i danni subiti dalla vittima in conseguenza della diffamazione anche se occorrerà valutare nel caso concreto la portata e l'entità della diffamazione al fine di comprendere se tale danno possa in effetti ricondursi ad una conseguenza della lesione dell'onore subita dalla vittima, oppure ad altre e differenti ragioni. Inoltre, un'altra potenziale prova del danno non patrimoniale potrebbe essere fornita tramite testimonianze, in particolare quando si voglia dimostrare il danno alla vita di relazione nel proprio ambito di conoscenze subito dalla vittima, ovvero quando ella -in conseguenza dell'attacco diffamatorio- non sia più in grado o quantomeno abbia gravi difficoltà a relazionarsi con gli altri.

In riferimento alla **quantificazione** del **danno da diffamazione**, è stato chiarito che idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa, nonché dalla posizione sociale della vittima.

Peraltro, valorizzando siffatte coordinate ermeneutiche, sarà possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook, il quale è idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia di cd. amici della titolare del profilo. In particolare, in tema di danni da diffamazione a mezzo stampa, si è stabilito che il danno deve essere quantificato in relazione alla diffusione del giornale, alla rilevanza dell'offesa (quale, ad esempio, l'attribuzione di un reato) nonché alla posizione sociale del soggetto diffamato.

MA COME TUTELARSI DAGLI ATTACCHI DIFFAMATORI?

La diffamazione ha rilevanza penale essendo prevista dal nostro ordinamento come reato ma ciò malgrado essa può assumere anche valenza civilistica.

Invero, la vittima di attacchi diffamatori sarà libera di scegliere se sporgere querela oppure se adire le vie giudiziarie civili allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In ambito civilistico, peraltro, esiste uno strumento cautelare che consente di ottenere una tutela di urgenza in tempi brevissimi, ovvero di far cancellare il contenuto diffamatorio a stretto giro così scongiurando l'eccessiva diffusione dello stesso.

Si tratta nello specifico del procedimento cautelare di urgenza *ex* art. 700 c.p.c., il quale potrà essere instaurato ancor prima di avviare il giudizio ordinario volto ad ottenere il risarcimento dei danni.

Conclusione

E' possibile affermare che ciascuno di noi, nel momento in cui si approccia al "mondo virtuale" del web e dei social network, così interagendo con gli altri "utenti" e "naviganti", prima di pubblicare dei contenuti deve verificare, onde evitare di incorrere nel delitto di diffamazione o nella responsabilità civilistica di ordine extracontrattuale, che quanto intende diffondere corrisponda al vero e che, in ogni caso, non sia lesivo dell'altrui reputazione.

Di contro, quando, ci si trova dalla parte del soggetto "leso" è necessario tenere a mente che è possibile ricevere tutela sia dal punto di vista penalistico, sia dal punto di vista civilistico, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.

Buona navigazione e... prudenza!

SLS LAWYERS

design _ Mazzantini.com

MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588

MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202

ROMA

Via Cesare Fracassini, 25

WWW. SLS-LAWYERS.EU

segreteria@sls-lawyers.eu SLS – Lawyers SLS – Lawyers